

Traduzione¹

Convenzione concernente la banca dei regolamenti internazionali

Conclusa all'Aja il 20 gennaio 1930

Approvata dall'Assemblea federale il 25 febbraio 1930²

Entrata in vigore il 26 febbraio 1930

(Stato 7 novembre 2016)

I rappresentanti debitamente autorizzati dei governi del Belgio, della Francia, della Germania, del Giappone³, dell'Italia e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord da una parte, e i rappresentanti debitamente autorizzati del governo della Confederazione svizzera dall'altra parte, riuniti alla conferenza dell'Aia del gennaio 1930, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Svizzera si impegna a concedere senza ritardo alla banca dei regolamenti internazionali la carta costitutiva, avente forza di legge, qui di seguito riportata; a non abrogare questa carta, a non apportarvi né modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo statuto della banca di cui al paragrafo 4 della carta, se non d'accordo con gli altri governi firmatari.

Art. 2

Qualunque controversia tra il governo svizzero ed uno qualsiasi degli altri governi firmatari concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione sarà deferita al tribunale arbitrale previsto dall'accordo dell'Aja del gennaio 1930⁴. Il governo svizzero potrà designare un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione di queste controversie; il presidente vi avrà voto decisivo. Ricorrendo a detto tribunale, le parti possono sempre mettersi d'accordo per sottoporre la loro controversia al presidente o a uno dei membri del tribunale scelto come arbitro unico.

RU 1970 885; FF 1930 I 69 ediz. ted. 73 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 46 71

³ Il Giappone ha rinunciato nel frattempo a tutti i diritti da esso acquisiti in virtù della presente Conv. (RU 1953 24).

⁴ Le disp. concernenti la costituzione e la procedura di questo Tribunale arbitrale contenute nell'Acc. sulle riparazioni firmato all'Aja il 20 gen. 1930, di cui la Svizzera non è parte, sono pubblicate nel FF 1930 I 117 ediz. ted. 119 ediz. franc.

Art. 3

La presente convenzione è conclusa per la durata di 15 anni. Da parte della Svizzera essa è conclusa sotto riserva di ratifica ed entrerà in vigore al momento della ratifica del governo della Confederazione svizzera. Lo strumento di ratifica sarà depositato presso il ministero degli affari esteri a Parigi. Appena essa sarà entrata in vigore, il governo svizzero inizierà la procedura costituzionale necessaria per ottenere il consenso del popolo svizzero a mantenere in vigore le disposizioni della presente convenzione per tutta la durata della banca.⁵ Dopo che questi provvedimenti avranno ottenuto pieno effetto, il governo svizzero ne darà comunicazione agli altri governi firmatari e le stesse disposizioni diverranno valide per la durata della banca.

**Carta costitutiva
della banca dei regolamenti internazionale⁶**

Considerato che le potenze firmatarie dell'accordo dell'Aja del gennaio 1930 hanno adottato un piano il quale prevede che da parte delle banche centrali del Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia e di un istituto finanziario o gruppo bancario degli Stati Uniti d'America sarà creata una banca internazionale, che sarà chiamata «Banca dei regolamenti internazionali»;

considerato che le dette banche centrali e un gruppo bancario comprendente la J. P. Morgan & Co. di Nuova York, The First National Bank of New York, Nuova York, e The First National Bank of Chicago, Chicago, hanno deciso di fondare la detta banca e hanno garantito o preso provvedimenti per far garantire la sottoscrizione del suo capitale autorizzato che ammonta a cinquecento milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 145.161.290,32 grammi di oro fino, e che è diviso in duecentomila azioni;

considerato che il governo federale svizzero ha concluso con i governi del Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia una convenzione con la quale esso ha accettato di concedere la presente carta costitutiva della banca dei regolamenti internazionali, impegnandosi a non abrogare questa carta, a non apportarvi né modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo statuto della banca di cui al paragrafo 4 della presente carta, se non d'accordo con le dette potenze:

1. La presente carta conferisce la personalità giuridica alla banca dei regolamenti internazionali (d'ora innanzi denominata «la banca»).

⁵ Ciò è stato fatto col DF 25 feb. 1930 che proroga la Conv. approvata dall'AF (RU 46 311) concernente la Banca dei pagamenti internazionali. Il DF è stato sottoposto a referendum in virtù dell'art. 89 della Cost. (RS 101).

⁶ Testo aggiornato giusta la mod. approvata dal CF, con l'Acc. degli altri Governi contraenti, l'8 dic. 1969 e in vigore dal 10 dic. 1969 (RU 1970 464).

2. La costituzione della banca, le sue operazioni e il suo campo di attività sono definiti e regolati dallo statuto qui allegato⁷ che è sanzionato dalla presente carta.
3. Le modificazioni agli articoli di detto statuto che non sono enumerati al seguente paragrafo 4 potranno essere fatte ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 57 di detto statuto e non in altro modo.
4. Gli articoli 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 e 58 dello statuto potranno essere modificati solo alle seguenti condizioni: la modificazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti dal consiglio di amministrazione della banca, approvata a maggioranza dall'assemblea generale e sanzionata da una legge aggiuntiva alla presente carta.
5. Lo statuto e qualsiasi modificazione che ad esso sarà apportata in conformità delle disposizioni dei precedenti paragrafi 3 e 4 saranno validi e avranno effetto anche se in contrasto con qualsiasi disposizione attuale o futura del diritto svizzero.
6. La banca è immune ed esente da qualsiasi imposta che rientri nelle categorie seguenti:
 - a) tasse di bollo, di registro e altre tasse, su tutti gli atti o altri documenti che si riferiscano alla costituzione o alla liquidazione della banca;
 - b) tasse di bollo e di registro su qualsiasi emissione iniziale delle azioni della banca sottoscritte da una banca centrale, da un istituto finanziario, da un gruppo bancario o da una persona che abbia partecipato a fermo alla sottoscrizione del capitale sia al momento della costituzione della banca, sia prima di esso, ovvero in virtù delle disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 9 dello statuto;
 - c) qualsiasi imposta sul capitale della banca, le sue riserve o i suoi utili, siano essi o no distribuiti, tanto se l'imposta colpisca questi utili prima della distribuzione, quanto se sia riscossa al momento della distribuzione, sotto forma di una tassa sulle cedole da pagare o da trattenere dalla banca. Questa disposizione non pregiudica il diritto da parte della Svizzera di assoggettare ad imposte, nel modo che essa creda opportuno, i residenti in Svizzera che non siano la banca;
 - d) qualsiasi imposta su tutti i contratti che la banca potrà concludere in rapporto con l'emissione di prestiti di mobilitazione delle annualità germaniche e sui titoli di prestiti di questa natura emessi su un mercato estero;

⁷ Il testo dello statuto del 20 gennaio 1930 è stato oggetto di modifiche adottate dall'Assemblea generale straordinaria il 3 maggio 1937, il 12 giugno 1950, il 9 ottobre 1961 (FF **1962** I 803 ediz. ted. **833** ediz. fr.), il 9 giugno 1969 (FF **1970** II 123), il 10 giugno 1974, l'8 luglio 1975 (FF **1976** I 382 ediz. ted. 349 ediz. fr.), il 14 giugno 1993, il 13 settembre 1994 (FF **1995** I 1002), l'8 novembre 1999, l'8 gennaio 2001, il 10 marzo 2003, il 27 giugno 2005 e il 7 novembre 2016. (RU **2017** 3661).
Lo statuto non è pubblicato nella RU. I testi definitivi in francese, tedesco ed inglese, sono disponibili sul sito della banca dei regolamenti internazionali:
www.bis.org/about/statutes-f.pdf;
www.bis.org/about/statutes-d.pdf;
www.bis.org/about/statutes-en.pdf.

- e) qualsiasi imposta sui compensi e gli stipendi pagati dalla banca ai suoi amministratori e al suo personale che non possiedano la cittadinanza svizzera.

7. Tutte le somme depositate presso la banca da qualsiasi governo, in virtù delle disposizioni del piano adottato con l'accordo dell'Aja del gennaio 1930, saranno immuni ed esenti da imposte da riscuotersi tanto a mezzo di ritenuta da parte della banca per conto dell'autorità fiscale, quanto in qualsiasi altra maniera.

8. Le predette esenzioni e immunità si applicheranno alle imposte presenti e future, sotto qualsiasi nome siano designate, tanto se trattasi di imposte della Confederazione quanto di imposte di cantoni, comuni o altre autorità pubbliche.

9. Inoltre, senza pregiudizio delle esenzioni sopra specificate, la banca, le sue operazioni o i suoi dipendenti, non potranno essere gravati da alcuna imposta che non abbia carattere generale e a cui gli altri istituti bancari stabiliti a Basilea o in Svizzera, le loro operazioni o i loro dipendenti, non vengano sottoposti di diritto e di fatto.

10. La banca, il suo patrimonio, le sue attività, nonché i depositi o altri fondi che le siano affidati, non potranno essere oggetto, né in tempo di pace né in tempo di guerra, di nessun provvedimento come espropriazioni, requisizioni, sequestri, confische, divieti o limitazioni di esportazione o importazione di oro o di divise, e di qualsiasi altro provvedimento analogo.

11. Qualsiasi controversia tra il governo svizzero e la banca, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente carta, sarà deferita al tribunale arbitrale previsto dall'accordo dell'Aja del gennaio 1930.

Il governo svizzero designerà un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione della controversia; il presidente avrà voto decisivo.

Ricorrendo al detto tribunale, le parti potranno tuttavia mettersi d'accordo per deferire la loro controversia al presidente o a un membro del tribunale scelto come arbitro unico.

Fatto all'Aja, il 20 gennaio 1930.

(Seguono le firme)